

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 maggio 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 1.

**Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta** . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 2.

**Intervento finanziario per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap** . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 3.

**Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta.**  
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 4.

**Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogné» di Aosta** . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 5.

**Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e del pluriennale 1993/1995 (Legge finanziaria per gli anni 1993/1995)** . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 6.

**Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993/1995.**

Pag. 14

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 1.

**Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 19 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONFIGURAZIONE, FINALITÀ ED EFFETTI  
DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

Art. 1.

1. Il Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è adottato e approvato, in Valle d'Aosta, nella forma di piano territoriale paesistico, PTP.

2. Il PTP è strumento di pianificazione urbanistica e di pianificazione paesaggistica riguardante l'intero territorio regionale, determinando gli indirizzi generali di assetto di quest'ultimo.

3. Il PTP accoglie gli indirizzi generali e le specifiche indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sostituisce ad ogni effetto il piano previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, di cui recepisce, nell'ambito delle proprie linee generali, le indicazioni fondamentali.

Art. 2.

1. Le norme del PTP alla salvaguardia del valore estetico-culturale del paesaggio e le altre espressamente indicate dal Piano medesimo prevalgono immediatamente sugli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza degli enti infraregionali.

2. In ogni caso, gli strumenti di pianificazione di ogni tipo formati dagli enti infraregionali devono essere coerenti o, quanto meno, compatibili con il PTP.

## Art. 3.

1. Il PTP reca indirizzi e prescrizioni: queste ultime sono derogabili soltanto se il Piano medesimo espressamente lo consente.

2. Il PTP reca altresì norme specifiche di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, storico e ambientale.

## TITOLO II

## CONTENUTO DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

## Art. 4.

## 1. Il PTP definisce:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) i sistemi di trasporto e di viabilità, le reti infrastrutturali e i criteri localizzativi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo territoriale;

c) gli indirizzi e i criteri da osservarsi per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione;

d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicarsi per la disciplina di uso e trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente naturale e del patrimonio storico, artistico e culturale del paesaggio;

e) le condizioni da rispettare nell'attuazione di esso, con particolare riguardo per i casi in cui questa è subordinata alla formazione di strumenti urbanistici di dettaglio o di piani o programmi di settore o di progetti operativi di rilievo territoriale ovvero alla preventiva valutazione dell'impatto ambientale.

## Art. 5.

1. Il PTP individua ambiti territoriale definiti «unità locali», al fine di coordinare in detti ambiti gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art. 3.

2. Per ciascuna «unità locale» è redatta una scheda comprendente l'indicazione degli indirizzi e delle prescrizioni riferiti al rispettivo territorio.

## Art. 6.

1. Il PTP definisce e attua un sistema valutativo; essenzialmente qualitativo, per l'esplicitazione delle interazioni tra scelte di sviluppo ed esigenze di tutela da esso contemplate.

## Art. 7.

1. La procedura di valutazione di impatto ambientale è disciplinata dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

2. In aggiunta agli interventi da sottoporre, sulla base di criteri quantitativi, alla procedura di cui al comma 1, previsti dalla legge regionale ivi citata, il PTP individua, sulla base di criteri qualitativi, ulteriori interventi da sottoporre alla procedura medesima.

## TITOLO III

## PROCEDURE PER LA FORMAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO. DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA PER IL PERIODO INTERCORRENTE FRA L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PIANO.

## Art. 8.

1. Le regole di partecipazione al procedimento di adozione del PTP sono tratte dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, in particolare dagli articoli da 7 a 10, con le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 11 della presente legge.

2. L'assessore regionale all'Ambiente, territorio e trasporti provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

## Art. 9.

1. Il PTP reca le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 10.

1. L'assessore regionale all'Ambiente, territorio e trasporti, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le quali quelle richiamate nel precedente art. 9, invia una copia del testo di PTP da adottare alle comunità montane e ai comuni della Valle d'Aosta.

2. Le comunità montane e i comuni per esercitare l'attività di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro novanta giorni dalla ricezione del testo medesimo. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo.

3. Il parere delle comunità montane deve contenere le indicazioni urbanistiche presenti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico o, in sostituzione, nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 16 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91.

4. Il parere dei comuni è espresso in armonia con i contenuti della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 3 della legge regionale 2 giugno 1988, n. 40.

## Art. 11.

1. La valutazione dell'impatto ambientale del PTP avviene con le procedure previste dall'art. 8 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6.

## Art. 12.

1. La giunta regionale, acquisiti i pareri dei comuni e delle comunità montane nonché della competente commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La consultazione, da parte dei cittadini, del PTP adottato dalla giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o, comunque, non individuali, esercitano i diritti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59, rivolgendosi alla segreteria dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall'art. 10, lettera b), della legge regionale n. 59 del 1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo di PTP da adottare. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo della comunicazione prevista dall'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario, o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla giunta regionale, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in materia edilizia né possono essere disposti o autorizzati lavori che contrastino con le indicazioni del PTP adottato dalla giunta. Eventuali atti autorizzatori già disposti, ma che risultino in contrasto con le dette indicazioni, devono essere immediatamente sospesi, in attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP. I provvedimenti di diniego e quelli di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del sindaco. La violazione dei provvedimenti anzidetti è assoggettata alle sanzioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

## Art. 13.

1. Il PTP è presentato dalla giunta regionale all'approvazione del consiglio, che vi provvede con legge.

## TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI ALTRI STRUMENTI REGIONALI AVENTI  
ATTINENZA CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E  
PAESAGGISTICA.

## Art. 14.

1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.

2. Gli atti legislativi attualmente contenenti strumenti di cui al comma 1 sono abrogati e sostituiti con atti amministrativi, salvo le parti eventualmente coperte da riserva di legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle cui prescrizioni essi devono conformarsi. L'abrogazione ha effetto dalla data in cui divengono esecutivi i singoli atti amministrativi sostitutivi e ne è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 15.

1. La giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso vengano adottati e/o sottoposti all'approvazione del consiglio corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.

2. Ove i piani o gli atti di cui al comma 1, che fossero approvati con legge regionale, d'iniziativa consiliare o popolare, determinassero l'abrogazione — o la modificazione — di parti del PTP, questa deve essere espressamente prevista.

## Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 gennaio 1993

LANIVI

93R0187

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 2.

**Intervento finanziario per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 19 gennaio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Per la realizzazione di un centro agricolo per portatori di handicap è approvata la spesa di lire 500.000.000.

2. La giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per le finalità di cui al comma uno.

## Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500.000.000, graverà sul capitolo 61620 «Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicap» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valore sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Tutela, assistenza e promozione sociale - E. 7).

## Art. 3.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 gennaio 1993

LANIVI

93R0188

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1993, n. 3.

**Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 3 del 19 gennaio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Norme generali*

1. Il consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.

3. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene secondo il sistema determinato dall'art. 50.

4. Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale.

## TITOLO II

## ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

## Art. 2.

*Elettori*

1. Sono elettori del consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto di un anno.

## Art. 3.

*Eleggibilità a consigliere regionale*

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un comune della Regione.

## TITOLO III

## PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

## Art. 4.

*Durata in carica del consiglio regionale e convocazione dei comizi*

1. Il consiglio regionale si rinnova ogni 5 anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma uno.

3. Quando, in applicazione dell'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

4. I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

6. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto bilingue che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

## Art. 5.

*Contrassegni di lista*

1. Il modello di contrassegno di lista, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato, in sei esemplari, con la lista dei candidati, ai sensi dell'art. 7, comma uno, lettera a).

2. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riprodotti simboli o sigle notoriamente usati da partiti o gruppi politici esistenti e presenti in consiglio regionale o al Parlamento nazionale ovvero di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza da altri.

3. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riprodotti immagini o soggetti religiosi.

## Art. 6.

*Liste dei candidati*

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a 18 e non superiore a 35.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma quarto, contenenti le firme di almeno cinquecento elettori.

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del presidente della giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e demominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta la presentazione delle cinquecento firme. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma uno dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

## Art. 7.

*Presentazione delle liste*

1. La presentazione delle liste si effettua alla cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Devono essere presentati i seguenti documenti:

a) tre esemplari del contrassegno con diametro di circa cm 10 e tre con diametro di circa cm 2;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Regione, rilasciato dal sindaco competente;

c) il certificato di residenza dal quale risulti la residenza ininterrotta, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della Regione, da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente, di ciascun candidato;

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura da prodursi secondo le modalità indicate all'art. 6, comma cinque;

e) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sottoscritta dal presidente, segretario o dirigente di cui all'art. 6 comma due, eventualmente corredata dai moduli sottoscritti dal prescritto numero di elettori.

3. Nessun elettore può firmare per la presentazione di più di una lista.

4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del consiglio su appositi moduli stampati dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della presidenza della giunta regionale dopo che i gruppi politici che intendono presentare liste hanno depositato con dichiarazione autenticata da notaio il contrassegno e l'elenco nominativo dei candidati, su moduli riproduttori il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita, comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice conciliatore o di pace, cancelliere di pretura e di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente incaricato dal sindaco.

5. Le firme dei moduli devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

6. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma quattro i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale regionale.

7. La cancelleria del Tribunale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero provvisorio di presentazione, la descrizione del contrassegno che distingue la lista, nonché i documenti di corredo richiesti dalla legge.

8. Nel caso in cui la lista è presentata incompleta nella documentazione, essa viene restituita, ai presentatori e, qualora ripresentata, assume il numero provvisorio spettante al momento della ripresentazione.

#### Art. 8.

##### Ufficio elettorale regionale

1. Il presidente del Tribunale di Aosta costituisce, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente.

2. L'ufficio elettorale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'ufficio stesso.

#### Art. 9.

##### Esame e ammissione delle liste

1. L'ufficio elettorale regionale entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, corredate dalla numero di firme prescritte e comprendono un numero di candidati non inferiore a 18; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, cancellando gli ultimi nomi;

b) accerta che le liste siano state presentate dal dirigente o dai dirigenti regionali del partito o dalle persone da loro delegate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma due;

c) ricusa le liste contraddistinte da contrassegni in violazione di quanto previsto dall'art. 5;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiono il ventunesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non posseggono il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno tre anni o il requisito della nascita in un comune della Regione;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in più liste già presentate.

2. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, alla scadenza del termine per la decisione dei ricorsi di cui all'art. 10, comma due, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 7, comma sei, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle fiste medesime. Le liste e i relativi contrassegni saranno riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'art. 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine cui vi sono iscritti;

c) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla presidenza della giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché di un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra.

#### Art. 10.

##### Ricorsi contro le decisioni dell'ufficio elettorale regionale

1. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale, di cui all'art. 9, sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

2. Contro le decisioni di cui al comma uno, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere al medesimo ufficio elettorale regionale, che decide entro le ventiquattro ore successive.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma due a pena di decadenza presso l'ufficio elettorale regionale.

#### Art. 11.

##### Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il presidente della giunta regionale provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati ed i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero provvisorio assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'ufficio elettorale regionale, è trasmesso dal presidente della giunta regionale ai sindaci dei comuni della Regione, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

3. Il presidente della giunta regionale provvede, per la stampa delle schede, redatte a norma dell'art. 17, nelle quali i contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingue.

#### Art. 12.

##### Designazione dei rappresentanti di lista

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata con le modalità indicate all'art. 7, comma quattro, i delegati di cui all'art. 7, comma sei, o persone da essi autorizzate in forma autenticata, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e all'ufficio elettorale regionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della Regione che sappiano leggere e scrivere.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune che ne deve curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale è presentato entro le ore dodici del giorno precedente l'elezione, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, la quale ne rilascia ricevuta.

4. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati ai sensi del comma uno, il pubblico ufficiale indicato all'art. 6 comma quarto, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

5. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali e può fare inscrivere succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

#### Art. 13.

##### *Certificato di iscrizione nelle liste elettorali*

1. Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il sindaco di ciascun comune della Regione deve provvedere per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la sua ubicazione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

2. Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuato a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente.

3. Quando il certificato sia rifiutato o la persona alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

4. Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono loro rimessi dall'ufficio comunale, tramite il sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

5. Per i militari delle forze armate e gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali prestano servizio nel territorio della Regione, ma fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

6. Per gli elettori residenti all'estero i comuni di iscrizione elettorale provvedono, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, all'invio di una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario può ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline avviso, fornite ai comuni dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della presidenza della giunta regionale, devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

7. Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal comma uno, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, possono personalmente ritirarlo a decorrere dal terzo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

8. Se un certificato è stato smarrito o è divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro munito di speciale contrassegno sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

9. Qualora i certificati elettorali non siano stati distribuiti o siano stati distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

10. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'ufficio comunale rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal quinto giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove.

#### Art. 14.

##### *Trasmissione liste elettorali di sezione*

1. La commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

#### Art. 15.

##### *Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento dei seggi*

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quanto altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma uno, il presidente della giunta regionale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.

#### Art. 16.

##### *Consegna locali e materiale elettorale*

1. Il sindaco di ogni comune provvede affinché, dalle ore sedici in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) le liste degli elettori della sezione autenticate dalla commissione elettorale circondariale;
- c) l'elenco degli elettori che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- d) un estratto delle liste di cui alla lettera b) da affiggersi nelle sale della votazione;
- e) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;
- f) i verbali di nomina degli scrutatori;
- g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 12;
- h) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della presidenza della giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- i) due urne;
- l) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- m) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;
- n) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sei del giorno di votazione.

## Art. 17.

*Caratteristiche delle schede di votazione*

1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della presidenza della giunta regionale e verranno stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegata alla presente legge.

2. Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

4. Le schede devono pervenire all'ufficio elettorale debitamente piegate.

## Art. 18.

*Bolli delle sezioni e urne*

1. Previa intesa tra la presidenza della giunta regionale ed il Ministero dell'Interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della presidenza della giunta regionale provvede ad inviare ai sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

## Art. 19.

*Composizione degli uffici elettorali di sezione  
Albo presidenti di seggio*

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.

2. Per l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

## Art. 20

*Nomina del presidente di seggio*

1. Il presidente del Tribunale di Aosta, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, nomina i presidenti di seggio fra le persone iscritte all'albo di cui all'art. 19 e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta.

2. Il presidente del Tribunale di Aosta, entro cinque giorni dalla nomina, trasmette ad ogni comune della regione l'elenco dei presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

3. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza.

4. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

## Art. 21.

*Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio*

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'art. 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

3. Il presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

## Art. 22.

*Cause escluse dalla carica di presidente  
di seggio, di scrutatori e di segretario*

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

## Art. 23.

*Trattamento economico*

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti secondo quanto previsto dall'art. 61.

## Art. 24.

*Obbligatorietà della carica di presidente di seggio*

1. L'ufficio di presidente di seggio è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

## Art. 25.

*Costituzione ufficio elettorale*

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Il presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 22.

## Art. 26.

*Sala della votazione*

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendosi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dai di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affissi in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

#### TITOLO IV

### VOTAZIONE

#### Art. 27.

##### *Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto*

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 16, comma uno, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'art. 16, comma uno, lettera h).

7. Compite queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

8. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

9. Sono, quindi, eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) sono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione circondariale;

b) sono riposte nell'urna, sita alla sinistra del presidente, le schede così autenticate;

c) è sigillata l'urna vuota, sita alla destra del presidente, lasciando aperto solo il foro per l'introduzione delle schede votate.

10. Il presidente dell'ufficio, subito dopo le operazioni previste al comma nove, dichiara aperta la votazione che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.

#### Art. 28.

##### *Accesso alla sala della votazione*

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 30.

2. Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

3. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che presentano il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

4. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

#### Art. 29.

##### *Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio*

1. Il presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza ed esercita le funzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

#### Art. 30.

##### *Votazione in sezione diversa dalla propria*

1. Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura siti in Valle d'Aosta, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo del ricovero con le modalità di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. I detenuti in luoghi di detenzione o di custodia preventiva siti in Valle d'Aosta aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

4. I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale valdostano sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e siano in possesso del certificato elettorale.

#### Art. 31.

##### *Espressione del voto*

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina o di analoga attrezzatura a norma dell'art. 26, comma cinque.

2. Se l'espressione del voto non è avvenuta nella cabina, il presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, inviato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

4. I ciechi, i privi delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel comune o, in mancanza, di un altro elettore del comune che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore.

5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.

6. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

7. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnatore; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

8. Il certificato medico, eventualmente esibito, attestante l'invalidità è allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

9. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione alla Unione Italiana Ciechi.

#### Art. 32.

##### *Identificazione degli elettori*

1. Gli elettori sono ammessi a votare man mano che si presentano al seggio elettorale, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Per quanto concerne l'identificazione dell'elettore si applicano le disposizioni previste dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

#### Art. 33.

##### *Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione*

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente del seggio stacca il tagliando di cui all'art. 13, comma uno, e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.

2. La scheda debitamente piegata è presentata al presidente, che la depone nell'urna.

3. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

4. L'elettore, se riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» aggiungendo la sua firma.

5. Nella colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

6. Avvenuto il deposito della scheda nell'urna, uno degli scrutatori attesta, apponendo la propria firma nell'apposita colonna, che l'elettore ha votato.

7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 17 o mancanti del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate senza fame rilevare l'irregolarità non possono più votare. Dette schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

#### Art. 34.

##### *Voti di lista e di preferenza*

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di due.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito al comma due sono nulle.

9. Sono vietati altri segni o indicazioni.

#### Art. 35.

##### *Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze*

1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo invece dei cognomi i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma due.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

#### Art. 36.

##### *Chiusura della votazione*

1. La votazione prosegue fino alle ore ventidue; tuttavia, gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

#### Art. 37.

##### *Decisione provvisoria sugli incidenti*

1. Il presidente dell'ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria, facendo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

#### Art. 38.

##### *Obbligatorietà di un numero minimo di presenti nell'ufficio elettorale*

1. Tre membri almeno dell'ufficio elettorale, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

#### TITOLO V

#### DELLO SCRUTINIO

#### Art. 39.

##### *Accertamento del numero dei votanti*

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente del seggio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale nonché, per i votanti di cui all'art. 30, dalle liste previste dagli artt. 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e dalla lista prevista dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riscontrando il totale con quello dei tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere vidimate dal presidente e da due scrutatori;

d) conta le schede autentiche e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una mancante del bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico, da inviare, immediatamente, al pretore di Aosta, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autentiche e non autentiche sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, sigillandolo con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;

f) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali in apposito plico sigillato;

g) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e dopo aver fatto sciegliere la sala da tutti gli estranei al seggio scoglie l'adunanza.

2. I plichi di cui al comma uno, lettere e) e f) devono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore di Aosta, che ne rilascia ricevuta.

3. Il presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

4. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

5. Le operazioni previste dal comma uno devono essere eseguite nell'ordine indicato e del compimento delle stesse deve farsi menzione nel processo verbale.

#### Art. 40.

##### *Sploglio dei voti*

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 39, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo sploglio dei voti.

2. Le operazioni di sploglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore tredici del giorno stesso.

3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

#### Art. 41.

##### *Validità dei voti*

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere emesso ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze di candidati appartenenti alla medesima lista.

#### Art. 42.

##### *Nullità dei voti*

1. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuni dei candidati. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 17 o che non portino il bollo richiesto dall'art. 27, comma nove, lettera a).

#### Art. 43.

##### *Decisione provvisoria sulla nullità dei voti*

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quelli dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi da parte dell'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'art. 49.

2. I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimati dal presidente e da almeno due scrutatori.

#### Art. 44.

##### *Formazione dei plichi elettorali*

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I predetti plichi devono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio elettorale regionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria della pretura, ai sensi dell'art. 47, comma quattro, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

#### Art. 45.

##### *Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore*

1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non può ultimare le operazioni di cui agli artt. 39 e 40 entro il termine indicato dall'art. 40, comma due, il presidente deve, entro le ore diciassette del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere l'urna contenente le schede non spogliate;  
c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti relativi alle operazioni elettorali. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. All'urna e ai plichi devono apporsi la indicazione della sezione, il sigillo con il bollo dell'ufficio nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lett. a), b), c) del comma uno è portato, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

#### Art. 46.

##### *Verbale delle operazioni elettorali*

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

#### Art. 47.

##### *Operazioni successive a quelle di scrutinio*

1. Il presidente dell'ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla presidenza della giunta regionale, tramite il comune.

2. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'art. 44, comma tre, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 45, è portato subito da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale.

#### Art. 48.

##### *Elenco degli elettori che non hanno votato*

1. Il pretore, entro tre giorni dal ricevimento del plico relativo ai votanti, rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista il giorno e l'ora in cui procederà all'apertura del plico di cui all'art. 39, comma 1, lett. e), ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

2. Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

3. L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

#### Art. 49.

##### *Operazioni dell'ufficio elettorale regionale*

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 48;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, sigillato e firmato è allegato all'esemplare del verbale di cui all'art. 54, comma quattro.

#### Art. 50.

##### *Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista*

1. Compilate le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma due:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista: la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma uno, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);

d) divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista che abbia raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) (tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulta contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista, evidenziando i resti di ciascuna lista;

f) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera e).

2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

#### Art. 51.

##### *Graduatoria dei candidati*

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

## Art. 52.

*Proclamazione degli eletti*

1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'art. 1, comma tre, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 51, comma uno, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del consiglio regionale nonché alla presidenza della giunta regionale.

## Art. 53.

*Poteri dell'ufficio elettorale regionale*

1. L'ufficio elettorale regionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo dell'organo di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 49, comma uno, lettera b), circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio elettorale regionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti verificatisi nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non è ammesso, nell'aula dove siede l'ufficio elettorale regionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato.

4. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio elettorale regionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

5. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli uffici elettorali. Per ragioni di ordine pubblico può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'art. 12, comma sei, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

## Art. 54.

*Adempimenti dell'ufficio elettorale regionale*

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale deve specificarsi:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo;
- b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
- c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;
- d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
- e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati;
- f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

3. Nel verbale devono essere inoltre indicati, in appositi prospetti riepilogativi, i voti di preferenza ottenuti, in ciascuna lista, da ciascun candidato, in ogni sezione elettorale.

4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni, è trasmesso subito dal presidente dell'ufficio elettorale regionale alla segreteria del consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

6. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 57, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al presente articolo alla presidenza della giunta regionale.

## TITOLO VI

## CONVOCAZIONE E PRIMI COMPITI DEL NUOVO CONSIGLIO

## Art. 55.

*Convocazione del nuovo consiglio regionale*

1. Il presidente della giunta regionale convoca, entro i termini previsti dall'art. 4, comma cinque, il nuovo consiglio regionale.

## Art. 56.

*Convalida degli eletti*

1. Al consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami-presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale regionale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano state annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio elettorale regionale devono essere trasmessi alla segreteria del consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio elettorale regionale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

5. In sede di convalida il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

6. La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del consiglio ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

7. Il consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato alcun reclamo, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

## Art. 57.

*Seggio vacante*

1. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segge immediatamente, quanto a voti di preferenza ottenuti, l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

## Art. 58.

*Accettazione delle dimissioni da consigliere regionale*

1. È riservata al consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 59.

*Elettorato attivo*

1. L'applicazione della disposizione di cui all'art. 2, relativa al requisito della residenza nel territorio della Regione, richiesto ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo per l'elezione del consiglio regionale, è rinviata all'emanazione di apposita legge dello Stato, al fine di garantire nell'anno il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

## Art. 60.

*Rinvio alla normativa statale*

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei Deputati.

2. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche.

## Art. 61.

*Prestazioni di lavoro straordinario*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonché agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale.

## Art. 62.

*Spese elettorali*

1. I partiti politici che presentano proprie liste per le elezioni regionali sono tenuti a denunciare, tramite i propri dirigenti nell'ambito della Regione Valle d'Aosta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti e su appositi moduli approntati e distribuiti dalla presidenza del consiglio regionale, il bilancio delle proprie spese elettorali precisando anche le eventuali entrate finalizzate a tale scopo. I bilanci sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

2. Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal comune ai presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dall'amministrazione regionale.

3. La Regione, al fine di garantire a tutti i cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipare alle consultazioni regionali, autorizza i comuni della Regione ad erogare una indennità stabilita nella cifra complessiva di lire 300.000 a favore dei cittadini emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi, che rientrano per esercitare il diritto di voto regionale. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione del certificato elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato il diritto di voto e spedita la cartolina a cura del comune certificante l'iscrizione nell'elenco degli elettori residenti all'estero. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero unitamente all'invio del certificato elettorale o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.

4. Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Regione.

Per l'erogazione delle indennità di cui al comma tre, ai comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da previsione di spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere concessa, con deliberazione della giunta regionale, una anticipazione fino al 50 per cento della spesa prevista.

## Art. 63.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, come modificata dalla legge 5 maggio 1978, n. 157.

## Art. 64.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati a decorrere dal 1993 con la legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma della Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 gennaio 1993

LANIVI

93R0189

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 4.

**Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cognè» di Aosta.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 2 febbraio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione, in considerazione del ruolo che l'area industriale «Cognè» di Aosta, come individuata nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge, riveste per la città di Aosta e per l'intera regione, sia sotto il profilo territoriale sia in quanto sede di unità produttive rilevanti anche in termini occupazionali, predispone e attiva un piano organico di riqualificazione e di potenziamento delle attività produttive insediata nell'area anzidetta e di riorganizzazione urbanistica dell'area stessa.

2. La Regione intende altresì concorrere alla valorizzazione degli impianti idroelettrici attualmente di proprietà di società del «Gruppo ILVA» in Valle d'Aosta per accrescere la capacità produttiva e diversificarne gli impieghi nell'interesse della comunità locale.

## Art. 2.

*Linee di intervento*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la giunta regionale è autorizzata a predisporre e concludere accordi con il «Gruppo ILVA» e con altri soggetti direttamente interessati. Tali accordi sono volti a perseguire i seguenti risultati:

a) riqualificare le attività industriali della «Cognè S.p.A.» al fine di garantire adeguati livelli occupazionali;

b) promuovere nuovi insediamenti produttivi nell'area industriale indicata all'articolo 1, comma 1;

c) acquisire al patrimonio della Regione i beni immobili di cui alla lettera b) ivi compresi i manufatti che vi insistono;

d) bonificare e recuperare sotto il profilo ambientale l'intera area di cui alla lettera b);

e) acquisire alla Regione quote di partecipazione in società o consorzi titolari del diritto di proprietà degli impianti idroelettrici di cui all'articolo 1, comma 2.

## Art. 3.

*Concorso degli enti locali*

1. La giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), elabora, d intesa con il comune di Aosta, il piano di riorganizzazione urbanistica dell'area industriale di cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 4.

*Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono stimati, nel quinquennio 1993-1997, in lire 150 miliardi di cui lire 100 miliardi nell'anno 1993 e, a titolo indicativo in lire 12.500 milioni annui ciascuno esercizio successivo.

2. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1993 si provvede:

a) quanto a lire 60 miliardi mediante l'utilizzo di corrispondente accantonamento a tal fine iscritto nei fondi globali del bilancio di previsione dell'esercizio stesso, in corso di approvazione;

b) quanto a lire 40 miliardi mediante recupero, per corrispondente importo, di somme trasferite alla «Finaosta S.p.A.» ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 (Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi), abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1992/1994).

3. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvederà, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenuto conto degli importi determinati, per i singoli interventi, dalla giunta all'atto della presentazione al consiglio del bilancio annuale di previsione.

4. Gli oneri di cui precedenti commi graveranno sui sottoelencati capitoli di spesa, da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e successivi con le seguenti denominazioni:

a) «Spese per l'acquisto dei beni immobili concernenti l'area industriale «Cogné» di Aosta di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4»;

b) «Spese per l'acquisizione di partecipazioni in società o consorzi titolari degli impianti idroelettrici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4»;

c) «Spese per interventi di bonifica e reinfrustrutturazione delle arce, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e d), della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4».

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 gennaio 1993

LANIVI

(Omissis).

93R0190

---

**LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 5.**

**Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e del pluriennale 1993/1995 (Legge finanziaria per gli anni 1993/1995).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 4 febbraio 1993)

(Omissis).

93R0191

---

**LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 6.**

**Bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993/1995.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 4 febbraio 1993)

(Omissis).

93R0192

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHieti**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Hario, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Conracchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
Torrelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **BOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LOCCO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via del Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Retori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 86

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
S.p.A. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **LIBERIA MODERNA**  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Corso IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Cartolibreria MODERNA - S.c. a.r.l.  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egido  
Via XXII Giugno, 3

## FRILUNI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9F
- ◇ **Libreria TERGESTE S.a.s.**  
Piazza della Borsa, 15

## ◇ UMBINE

- Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **NETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

## ◇ ROMA

- Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiostro Pretura di Roma
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCHIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Libreria LOBBANO  
Via Sassari, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università
- Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 23
- Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria SANUCCI ROSINA  
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/62

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria D.I.E.M.  
Via Caprioglio, 42-44
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- Libreria SOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Cisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATERNÒ  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**  
Libreria LOBBANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10
- ◇ **SILANZIA**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO MARIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395

## ◇ ENNA

- Libreria BUSEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 80
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Giolando, 15/18
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Mastranzano, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Corlese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via dei Medici, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NIOVA  
di Onici Irma & C. S.n.c.  
Corso Aneddu, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanari, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 5
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macchiai, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## ◇ TRENTO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCOCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VERONA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 472/403  
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHIELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agoria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BAH, Libreria Laverza S.p.a., via Spaziano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Beldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale,

inclusi i supplementi ordinari:

- annuale ..... L. 345.000

- semestrale ..... L. 188.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale ..... L. 63.000

- semestrale ..... L. 44.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale ..... L. 193.000

- semestrale ..... L. 105.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale

destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale ..... L. 63.000

- semestrale ..... L. 44.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale ..... L. 193.000

- semestrale ..... L. 105.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale ..... L. 664.000

- semestrale ..... L. 365.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale ..... L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» ..... L. 2.550

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.300

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.400

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 78.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 7.350

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate ..... L. 1.300.000

Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna ..... L. 1.500

per ogni 96 pagine successive ..... L. 1.500

Spese per imballaggio e spedizione raccomandata ..... L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 325.000

Abbonamento semestrale ..... L. 198.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 3 \*

L. 1.300